Licenza CopyZero X v. 2.3

Il/I sottoscritto/i _____

in qualità di autore/i dell'Opera rappresentata nel documento informatico corrispondente al **digest SHA-1**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

dichiara/dichiarano di concedere in licenza (non esclusiva, non revocabile, a titolo gratuito, a tempo indeterminato) tale Opera, nei termini e alle condizioni di seguito specificati.

1. Definizioni

a. Comunicazione: l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione, la rete telematica ed altri mezzi analoghi; la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo; la messa a disposizione del pubblico dell'Opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

b. Documento informatico: la rappresentazione informatica (file) dell'Opera.

c. Diritti connessi: i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori fonografici, degli organismi di radiodiffusione; altri diritti indicati nel Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633.

d. Distribuzione: la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'Opera o degli esemplari di essa.

e. Elaborazione: la modificazione di carattere creativo dell'Opera.

f. Licenziante/i: la/le persona/e che concede/concedono in licenza l'Opera.

g. Licenziatario: la persona che acquista diritti nei termini e alle condizioni della presente licenza.

h. Misure tecnologiche di protezione: tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare l'esercizio di diritti di utilizzazione economica e/o l'esercizio di diritti connessi.

i. Noleggio: la cessione in uso dell'Opera o di copie o di supporti dell'Opera, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

j. Opera: l'Opera o le Opere dell'ingegno (di cui al primo comma dell'art. 1, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 2, all'art. 3 e all'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633) rappresentata/e nel documento informatico corrispondente al digest SHA-1 indicato nella presente licenza.

k. Opera derivata: una trascrizione, una traduzione o un'elaborazione dell'Opera.

l. Prestito: la cessione in uso dell'Opera o di copie o di supporti dell'Opera, fatta per un periodo di tempo limitato ed a fini diversi da quelli relativi al noleggio.

m. Riproduzione: la moltiplicazione in copie (diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o totale) dell'Opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia, la duplicazione informatica ed ogni altro procedimento di riproduzione.

n. Traduzione: la traduzione dell'Opera in altra lingua o dialetto.

o. Trascrizione: l'uso dei mezzi atti a trasformare l'Opera orale in Opera scritta o riprodotta.

Digest SHA-1:

| | | |

Digest SHA-1:

| | | |

L'indicazione del digest sha1 dell'Opera nel campo *Digest SHA-1* presente nelle pagine 2 e 3 ha lo scopo di collegare in modo certo le tre pagine di cui è composta la presente licenza.